



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

Ai Direttori delle Istituzioni destinatarie di finanziamenti
per borse di dottorato PNRR nel settore AFAM
PEC istituzionali

e, p.c. Al Presidente del CNAM
PEC istituzionale

Al Presidente dell'ANVUR
PEC istituzionale

Al CINECA
PEC istituzionale

Oggetto: Decreto ministeriale del 21 febbraio 2024, n. 470 - Dottorati di ricerca AFAM – Modifiche dei regolamenti didattici delle Istituzioni

Con riferimento a quanto in oggetto, in considerazione di quanto indicato dall'art. 5, comma 3 del decreto ministeriale del 21.02.2024, n. 470, il quale prevede che la domanda di accreditamento dei corsi di dottorato di ricerca debba contenere *“altresì la proposta di adeguamento del regolamento didattico generale al presente decreto”*, in considerazione della circostanza che il riparto delle risorse PNRR per le borse di dottorato anche nei confronti delle Istituzioni AFAM è stato operato con i decreti 629 e 630 del 24 aprile 2024, si segnala la necessità di dare rapida attuazione alla previsione in questione, prima ancora della presentazione delle proposte di accreditamento, allo scopo di assicurare la conclusione delle procedure di accreditamento e di verifica della coerenza dei progetti entro la tempistica stringente imposta dal PNRR.

Per tale motivo, d'intesa con il CNAM, si ritiene opportuno avviare un procedimento “semplificato” di adeguamento dei regolamenti didattici di codeste Istituzioni. In particolare, le Istituzioni potranno procedere all'integrazione dei suddetti regolamenti inserendo un articolo del regolamento didattico relativo al dottorato nell'apposita sezione della piattaforma dedicata ai dottorati di ricerca in cui prevedere gli adempimenti alle seguenti disposizioni:

- ai sensi dell'art. 7, comma 8, del DM 470/2024, *“Una proroga della durata del corso di dottorato per un periodo non superiore a dodici mesi può essere, altresì, decisa dal collegio del dottorato per motivate esigenze scientifiche, secondo modalità definite dal regolamento didattico generale dell'Istituzione, assicurando in tal caso la corrispondente estensione della durata della borsa di studio con fondi a carico del bilancio dell'istituzione.”*;

A mero titolo esemplificativo si riporta una possibile disposizione del regolamento didattico attuativa del richiamato articolo 7, comma 8, del DM 470/2024:

Il Dirigente dott.ssa Laura Franca Lidia Pocci

1



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

“Al fine di ottenere la proroga del dottorato ai sensi dell’art. 7, comma 8, del DM 470/2024, i dottorandi devono presentare, almeno 6 mesi prima della scadenza del dottorato, una specifica richiesta al collegio di dottorato, indicando le esigenze scientifiche che richiedono una proroga del dottorato stesso.

Il collegio di dottorato è tenuto a dare la risposta (negativa o positiva) all’istanza entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della stessa.

In caso di risposta positiva, l’Istituzione è tenuta ad assicurare la corrispondente estensione della durata della borsa di studio con fondi a carico del bilancio dell’istituzione. La proroga della durata del corso non può superare 12 mesi.”

- ai sensi dell’art. 7, comma 12, del DM 470/2024, *“La discussione si svolge pubblicamente innanzi a una commissione nominata **con le modalità stabilite nel regolamento didattico generale**, nel rispetto, ove possibile, dell’equilibrio di genere. In ogni caso, la commissione è composta per almeno due terzi da soggetti afferenti a istituzioni italiane o straniere non appartenenti all’Istituzione che eroga il corso provenienti da Istituzioni AFAM.”*;

A titolo meramente esemplificativo si riporta una possibile disposizione del regolamento didattico attuativa del richiamato articolo 7, comma 12, del DM 470/2024:

“Le Commissioni giudicatrici per il conferimento del titolo di dottore di ricerca, previste nell’art. 7, comma 12, del DM 470/2024, sono nominate con decreto del Direttore dell’Istituzione e sono composte da 3 membri scelti tra i docenti appartenenti ai settori artistico-disciplinari attinenti al Dottorato nel rispetto, ove possibile, dell’equilibrio di genere.

La commissione è composta per almeno due terzi da soggetti non appartenenti alla sede amministrativa del corso e per non più di un terzo da componenti appartenenti ai soggetti partecipanti al dottorato ai sensi del decreto. In ogni caso la Commissione è composta per almeno due terzi da componenti di provenienza dalle Istituzioni AFAM.

Nel caso di tesi che attengono a materie specifiche, la Commissione può essere integrata da non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell’ambito di Enti e di strutture pubbliche e private di ricerca.

I membri della Commissione esaminatrice sono scelti dal Consiglio Accademico tra una rosa di almeno 6 nominativi indicata dal collegio di dottorato che provvederà, altresì, a designare 3 supplenti e gli eventuali esperti.

Lo stesso docente non può essere componente effettivo della Commissione esaminatrice per due cicli consecutivi.

In caso di dimissioni, adeguatamente motivate, di uno o più componenti della Commissione, si procederà utilizzando i membri supplenti già inseriti nello stesso decreto di costituzione.”

- ai sensi dell’art. 8, comma 2, del DM 470/2024, *“Le borse di studio, finanziabili anche con il concorso di più fonti, hanno durata complessiva di almeno tre anni e*



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

sono rinnovate annualmente, con le procedure stabilite dal regolamento didattico generale, previa verifica positiva del completamento del programma di attività previsto per ciascun anno.”;

A titolo meramente esemplificativo si riporta una possibile disposizione del regolamento didattico attuativa del richiamato articolo 8, comma 2, del DM 470/2024: *“Le borse di studio, ai sensi dell’art. 8, comma 2, del DM 470/2024, hanno durata di almeno 3 anni e sono rinnovate annualmente, previa verifica del mantenimento dei requisiti per la fruizione delle stesse e subordinatamente all’ammissione dei dottorandi all’anno successivo da parte del Collegio di dottorato.*

A tal fine i dottorandi dovranno presentare al Collegio di dottorato, entro il 30 settembre di ciascun anno, apposita istanza di prosecuzione del corso.

Entro il 31 ottobre di ogni anno i Collegi valutano l’attività dei dottorandi al fine di consentirne l’ammissione all’anno successivo, evidenziando i progressi dell’attività svolta.

I dottorandi dovranno effettuare l’iscrizione all’anno successivo entro il 30 novembre di ogni anno.

Ogni studente di dottorato è tenuto a rendicontare annualmente l’attività svolta per garantire la prosecuzione del dottorato.”

- ai sensi dell’art. 11, comma 1, del DM 470/2024, *“Il collegio del dottorato, secondo modalità definite dal regolamento didattico generale delle Istituzioni AFAM, può autorizzare il dottorando a svolgere attività retribuite che consentono di acquisire competenze concernenti l’ambito formativo del dottorato, previa valutazione della compatibilità delle medesime attività con il proficuo svolgimento delle attività formative, didattiche e di ricerca del corso di dottorato. I regolamenti possono stabilire un limite massimo al reddito del dottorando, compatibile con la borsa di studio e, in ogni caso, non superiore all’importo della borsa medesima.”;*

A mero titolo esemplificativo si riporta una possibile disposizione del regolamento didattico attuativa del richiamato articolo 11, comma 1, del DM 470/2024:

“Fermo restando il limite massimo previsto dell’art. 11, comma 1, del DM 470/2024, compete al Collegio di dottorato autorizzare il dottorando a svolgere attività retribuite verificandone la compatibilità con il proficuo svolgimento delle attività formative (didattiche e di ricerca) relative al corso. A tal fine il dottorando, entro 30 giorni dalla ricezione della proposta di svolgere l’attività retribuita, inoltra una specifica istanza di autorizzazione indirizzata al Collegio di dottorato corredata di tutta la documentazione utile alla valutazione della sua richiesta. Il Collegio del dottorato, entro 30 giorni dalla richiesta, fornisce la risposta (positiva o negativa).



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

Resta fermo che per i dottorandi con borsa le attività retribuite devono essere limitate a quelle comunque riferibili all'acquisizione di competenze relative all'ambito formativo del dottorato.

Non è consentito il cumulo della borsa di dottorato con altre borse a qualunque titolo conferite, tranne quelle concesse da Istituzioni nazionali ed estere utili a integrare con soggiorni all'estero l'attività del dottorando.”

- ai sensi dell'art. 11, comma 8, del DM 470/2024, **“I regolamenti didattici generali delle Istituzioni AFAM prevedono, nel collegio del dottorato, una rappresentanza di almeno due dottorandi con potere di voto, nominata dalla Consulta degli studenti dell'Istituzione o unitariamente dalle Consulte degli studenti afferenti in forma associata al dottorato di ricerca, ovvero da organismi analoghi, per la trattazione dei problemi didattici e organizzativi. Per l'Accademia di Arte Drammatica, e gli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche (ISIA) è prevista la rappresentanza di almeno un dottorando”**.

A titolo meramente esemplificativo si riporta una possibile disposizione del regolamento didattico attuativa del richiamato articolo 11, comma 8, del DM 470/2024:

“Ai sensi ai sensi dell'art. 11, comma 8, del DM 470/2024 la Consulta degli studenti dell'Istituzione o unitariamente le Consulte degli studenti afferenti in forma associata al dottorato di ricerca, provvedono ad individuare, entro il 31 ottobre di ciascun anno, 2 dottorandi (per l'Accademia di Arte Drammatica, e gli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, 1 dottorando) che partecipano (che partecipa) alle sedute del Collegio, con potere di voto, per la trattazione di problemi didattici e organizzativi.”

Al fine di attuare una procedura di approvazione semplificata, si invitano codeste Istituzioni a caricare nella piattaforma dedicata la proposta di modifica del Regolamento didattico, a decorrere dalla data del **18-05-2024** e, comunque, entro e non oltre la data del **23-05-2024 (ore 16:00)**, corredata di esplicita attestazione che le modifiche apportate sono esclusivamente riferite ai punti indicati nella presente nota, relativi all'apposita sezione sui dottorati di ricerca del regolamento didattico generale.

Tale attestazione dovrà essere indicata anche nella delibera del Consiglio accademico e, previo parere favorevole del CNAM, sarà anche richiamata nel decreto direttoriale di approvazione delle modifiche apportate al regolamento didattico.

Resta inteso che eventuali disposizioni presenti in tali regolamenti che risultino in contrasto con quanto disciplinato dal D.M. 470/2024 dovranno considerarsi a tutti gli effetti superate e non più applicabili.

Il Dirigente dott.ssa Laura Franca Lidia Pocci

4



Ministero dell'Università e della Ricerca

SECRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

Ringraziando per la collaborazione, si porgono

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Gianluca Cerracchio

Il Dirigente dott.ssa Laura Franca Lidia Pocci

5